

Testo Unico

Sicurezza sul Lavoro

(D.Lgs. 81/08 correlato con D.Lgs. 106/09)

REGOLAMENTO DI ACQUISIZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DEI DPI

Il RSPP
Ing. Pasquale BARTOLLINO

Il Direttore Generale
Dott. Angelo PERCOPO

Data: Marzo 2010

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

INDICE

OBIETTIVO	pag. 3
DEFINIZIONI	% 4
NORMATIVA	% 5
PROCEDURE	% 7
ATTRIBUZIONI	% 9
MODULO CONSEGNA DPI	% 13
SCHEDE MANSIONE DPI	% 14

Decreto Legislativo 81/08 correlato con il Decreto Legislativo 106/09

Art.75 - Obbligo di uso Pag. 5

Art. 76 - Requisiti dei DPI Pag. 5

Art. 77 . Obblighi del datore di lavoro Pag. 5

Art. 78 . Obblighi dei lavoratori Pag. 6

Art. . 79 . Criteri per l'individuazione e l'uso Pag. 7

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

1. OBIETTIVO

Il D.Lgs. 81/08, integrato e corretto dal D.Lg.106/09 prevede, che la gestione della sicurezza si regolamenta in modo organizzato, attribuendo responsabilità e ruoli del personale, razionalizzando le metodologie di lavoro e le modalità operative e gestionali;

Titolo IV *uso dei dispositivi di protezione individuali* e allegati III, IV e V.

Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla salvaguardia della salute ed integrità fisica dei lavoratori dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

I **DPI** devono essere impiegati ogni volta che le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva o l'organizzazione del lavoro non consentano di evitare o ridurre il rischio.

I DPI devono essere conformi ai requisiti indicati dal D.Lgs.475/92, adattati all'utilizzatore e adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche.

La norma indica i criteri cui deve attenersi il **datore di lavoro** nella scelta dei DPI, quali l'entità del rischio, la frequenza all'esposizione, le caratteristiche della postazione lavorativa, le prestazioni del DPI medesimo. I DPI devono essere costantemente adeguati. In capo al datore di lavoro è prescritta una serie di adempimenti finalizzati al corretto utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti, utilizzo che comunque dovrà essere conforme alle indicazioni del fabbricante. Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti istruzioni comprensibili, assicurare una formazione adeguata e periodica, organizzando, se necessario, corsi di addestramento, ritenuti comunque indispensabili per i DPI di protezione dell'udito e per quelli appartenenti alla terza categoria di cui al D.Lgs.475/92.

Tra gli obblighi dei **lavoratori**, invece, vi è quello di utilizzare i dispositivi assegnati e di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Obbligatorio anche segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nell'utilizzo dei DPI. È vietata la modifica di propria iniziativa.

Per l'individuazione e l'uso dei DPI si fa rinvio all'allegato VIII e a un decreto ministeriale.

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

2. DEFINIZIONI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 - e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

SCHEDA TECNICA D.P.I.

Per scheda tecnica DPI si intende una scheda nella quale vengono riportate tutte le caratteristiche tecniche (descrizione del modello, confezione, materiali, taglie, colore, prestazioni, durata ecc.) necessarie all'atto dell'acquisizione.

ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE D.P.I.

Per l'archivio documentazione DPI si intende la raccolta di tutte le schede tecniche e tutta la documentazione di cui sopra relative ai DPI utilizzati in Azienda.

MAGAZZINO

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e la Farmacia provvederanno, all'immagazzinamento dei DPI di propria competenza, che dovranno essere correttamente stoccati e distribuiti

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

3. NORMATIVA

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
 - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) entità del rischio;
 - b) frequenza dell'esposizione al rischio;

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.
- 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
- 4. Il datore di lavoro:
 - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
 - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
 - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
 - h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
- 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
 - a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
 - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
- 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
- 3. I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
 - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
 - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

4. PROCEDURE

ANALISI DEI RISCHI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, ciascuno per le proprie spettanze, qualora i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, ravvisando la necessità di introdurre uno o più D.P.I., sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche messe a disposizione dal Datore di lavoro:

- provvedono ad individuarne le caratteristiche affinché siano adeguati ai rischi;
- propongono al Datore di Lavoro e ai Dirigenti delegati i D.P.I. individuati;
- consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

In particolare:

- il Medico Competente curerà gli aspetti di tolleranza/adattabilità del DPI al singolo lavoratore;
- il Servizio Prevenzione e Protezione curerà il rispetto della conformità alle norme di riferimento.

MODALITÀ DI ACQUISTO

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e il Servizio Farmaceutico esprimeranno, per i DPI di competenza, le corrispondenti gare, tenuto conto delle normative specifiche vigenti e recepite le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti aziendali. Le offerte pervenute saranno esaminate da apposita Commissione che comprenderà: Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Servizio Infermieristico Tecnico Aziendale, Servizio

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

Farmaceutico, Direzione Acquisizione Beni e Servizi, Dirigente Delegato della struttura e Dirigente Responsabile delle Unità Operative interessate all'acquisto di quei D.P.I. o delle strutture interessate a quei D.P.I.. Le offerte dovranno contenere un numero adeguato di campioni di DPI per consentire alla commissione di valutarne l'ergonomia. Le relative risultanze costituiranno la base dei successivi atti di competenza della Direzione Acquisizione Beni e Servizi o del Servizio Farmaceutico.

ACQUISTO.

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e la Farmacia provvederanno, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, a predisporre tutti gli atti ai fini dell'approvvigionamento del o dei D.P.I.

Il **capitolato del contratto**, cui dovrà essere allegata la scheda tecnica del D.P.I., dovrà prevedere le seguenti note:

- il D.P.I. dovrà possedere le certificazioni CE con riferimento a norme EN eventualmente esistenti;
- il marchio CE dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs 475/92 e s.m.e.i.;
- la confezione di ogni singolo D.P.I. deve essere provvista di "nota informativa",

rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante, contenente tra l'altro in modo preciso e facilmente comprensibile e in lingua italiana:

- le istruzioni di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione se previste, nonché le istruzioni sul corretto immagazzinamento;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzo;
- la data ed il termine di scadenza dei D.P.I. e di alcuni dei loro componenti, se previsto;
- dichiarazione di conformità per ciascun D.P.I. (Il D.P.I. dovrà possedere caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate sulla relativa scheda tecnica);
- l'acquisizione di campioni per consentire agli operatori la possibilità di valutarne l'ergonomia;
- la formazione e l'addestramento dei D.P.I. al momento della consegna.

IMMAGAZZINAMENTO.

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e la Farmacia immagazzineranno, in luoghi idonei alla loro custodia e conservazione, i D.P.I. seguendo le indicazioni del costruttore.

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e la Farmacia provvederanno al reintegro delle scorte e, laddove si renda necessario, acquisiranno le eventuali parti di ricambio indispensabili a garantire una corretta manutenzione dei D.P.I. da parte degli utilizzatori.

AGGIORNAMENTO DI DOTAZIONE D.P.I..

I Dirigenti delle UU.OO., a seguito dell'introduzione di nuove macchine, apparecchiature o prodotti e preparati chimici, a variazioni del processo organizzativo, a migliorie tecniche, informano il Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente e li consultano sulla necessità di aggiornare la valutazione dei rischi e di conseguenza aggiornare o integrare la dotazione dei DPI.

Per ogni D.P.I. verrà aggiornato l'archivio dei D.P.I.

RITIRO.

Il Dirigente Responsabile di ciascuna struttura aziendale assicura la disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal Datore di Lavoro.

Il D.P.I. dovrà essere richiesto e ritirato presso il magazzino (che provvederà a consegnare con il D.P.I. la relativa nota informativa e la scheda tecnica per il corretto uso, conservazione e manutenzione).

Per le sostituzioni il magazzino si atterrà ai criteri dei cambi ad usura o provvederà alle scadenze previste.

CONSEGNA E ADDESTRAMENTO.

Il Dirigente Responsabile, anche attraverso il preposto, provvede a:

- consegnare il D.P.I. al lavoratore compilando l'apposita scheda e facendola firmare al lavoratore;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
- assicurare una formazione adeguata e, nei casi previsti, l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del D.P.I.;
- mantenere in efficienza i D.P.I. e accertarsi di un corretto utilizzo, mantenimento e manutenzione del D.P.I. secondo le indicazioni del fabbricante;
- garantire l'approvvigionamento dei D.P.I..
- conservare e rendere disponibile copia della nota informativa e della scheda tecnica relative al D.P.I. in dotazione nell'ambito della propria struttura.

VIGILANZA SUL CORRETTO IMPIEGO.

Il Preposto vigila sul corretto ed effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte degli operatori della propria struttura.

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

5. ATTRIBUZIONI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE.

Per consentire al Datore di Lavoro la scelta e l'eventuale aggiornamento dei D.P.I., il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero, i Direttori di Distretto, e i Direttori di Dipartimento:

- collaborano all'effettuazione, ognuno secondo le proprie spettanze, dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- collaborano all'individuazione delle caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi e ai lavoratori;
- valutano sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei D.P.I. sul mercato e le confrontano con quelle individuate;
- propongono al Datore di lavoro l'aggiornamento della dotazione di D.P.I. ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi che ne hanno influenzato la scelta;
- individuano le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda
 - la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) attività svolta dai lavoratori
 - b) entità del rischio
 - c) frequenza dell'esposizione al rischio
 - d) caratteristiche del posto di lavoro
 - e) prestazioni del D.P.I.
- consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche al fine di acquisire informazioni sulla funzionalità reale dei D.P.I.

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI.

- Predispone gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei D.P.I. , nel rispetto della normativa vigente in materia (marcatura CE, eccõ ..) e delle disposizioni aziendali;
- Individua con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, le quantità dei D.P.I. da tenere a scorta fissa a magazzino;
- Acquisisce i campioni di D.P.I. ;
- Segnala tempestivamente ai Dirigenti interessati nonché al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente eventuali difficoltà di approvvigionamento e/o innovazioni del mercato;
- Provvede alla gestione (carico, analisi, controllo, aggiornamento) delle assegnazioni di D.P.I. ;
- Individua gli spazi ed i luoghi idonei alla custodia ed alla conservazione dei D.P.I. così come indicato dal costruttore;

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

- Gestisce il magazzino dei DPI, conservando anche tutta la relativa documentazione tecnica e certificativa (Dichiarazioni di Conformità, Note Informative);
- Cura il reintegro delle scorte e delle relative parti di ricambio laddove si renda necessario in modo da garantire una corretta manutenzione dei D.P.I. ;
- Registra la consegna dei D.P.I., e delle relative Note Informative e schede tecniche ai Dirigenti (i quali provvederanno al ritiro direttamente o tramite loro delegati);
- In caso di sostituzione, accerta la restituzione del D.P.I. o delle sue parti usurate.

SERVIZIO FARMACEUTICO.

Il Servizio Farmaceutico predispone gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei materiali sanitari classificati come dispositivi medici, compresi quelli che hanno anche una funzione di protezione individuale (guanti chirurgici e da visita in particolare). In questo secondo caso, in sede di acquisto, il Servizio Farmaceutico chiede la consulenza del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, secondo le procedure di cui al punto 5.

Il Servizio farmaceutico provvede altresì all'immagazzinamento e alla consegna dei dispositivi medici insieme con la relativa documentazione (in particolare schede tecniche).

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Vengono consultati per l'analisi dei rischi e la successiva scelta dei D.P.I.

DIRIGENTE RESPONSABILE E PREPOSTO.

Il Dirigente Responsabile, anche attraverso il Preposto:

- o Sulla base dei risultati della Valutazione dei Rischi, consegna, utilizzando il modello allegato, ai lavoratori i necessari DPI se già disponibili nella Unità Operativa; se non disponibili provvede al reperimento presso il magazzino ovvero fa richiesta di acquisto alla UO ABS o alla Farmacia;
- o mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni eventualmente necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, attestando quanto precede in un apposito registro, dedicato a immagazzinamento/manutenzione dei DPI;
- o provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- o fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori anche tramite le rispettive Note Informative dei singoli DPI;
- o destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

- affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - stabilisce le procedure da seguire, al termine dell'utilizzo, per lo smaltimento o per la riconsegna e il deposito dei DPI;
 - assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento (per i D.P.I. di terza categoria e per quelli di protezione dell'udito) circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
 - Compila il modulo di richiesta per il prelievo da presentare in magazzino per il ritiro dei D.P.I. o di parti di ricambio necessarie al suo mantenimento.
 - Segnala al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente ogni variazione del processo organizzativo o l'introduzione di nuove apparecchiature, macchine, prodotti o preparati chimici che impongano una revisione della valutazione del rischio e di conseguenza l'adozione di D.P.I. diversi o integrativi rispetto a quelli in dotazione.
 - Provvede a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi eventuali problematiche riscontrate nell'uso dei D.P.I.

LAVORATORE.

I lavoratori:

- si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal dirigente responsabile e dal preposto.
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di smaltimento o riconsegna dei DPI.
- segnalano immediatamente al dirigente responsabile o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI o comunque inerente l'utilizzo dei DPI messi a loro disposizione.

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il sottoscritto _____, nella sua

qualità di Dirigente del _____

di _____

DICHIARA

di aver fornito all'operatore _____ con la qualifica di _____

i sottoelencati D.P.I:

TIPO	MODELLO	MONOUSO/PLURIUSO

Il lavoratore è stato altresì **informato** che è suo preciso **dovere**:

- aver cura dei dispositivi di protezione individuali forniti, di non apportarvi modifiche, di utilizzarli conformemente alle istruzioni ricevute;
- segnalare con tempestività al preposto o al dirigente qualsiasi mancanza, difetto o inconveniente;

In caso di inadempienza saranno attivate le sanzioni disciplinari ai sensi del vigente C.C.N.L. e, nei casi più gravi possono trovare applicazione le sanzioni penali previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Campobasso, lì _____

PER RICEVUTA E PRESA VISIONE
IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

SCHEDE MANSIONE D.P.I.

Si riportano di seguito le schede Mansioni - D.P.I. che forniscono un primo non dettagliato approccio alla scelta del dispositivo di protezione individuale in funzione della mansione.

Ogni scheda è suddivisa in due aree.

La prima area elenca le mansioni che in ambito sanitario presentano analogia di rischio.

La seconda area definisce in linea di massima le categorie di D.P.I. che devono essere fornite all'operatore che svolge la mansione.

La scheda Mansioni - D.P.I. potrà essere usata come guida per tutti gli operatori, da primari e caposala, e responsabili in genere, per impostare nelle linee generali ma con rapidità il problema della scelta dei D.P.I., quando occorre valutare ad esempio quantità, scorte, tipologie, inventari e simili.

Nelle schede non si sono prese in considerazione quelle mansioni che, pur svolte da dipendenti di un'azienda sanitaria o assistenziale, non rientrano fra quelle tipiche di assistenza, cura e pronto soccorso; ad esempio: manutentori, personale amministrativo e ausiliario, personale che effettua attività di vigilanza e ispezione nel campo dell'igiene ambientale, edilizia, degli alimenti e bevande, degli ambienti di lavoro, ecc..

Per queste figure sarà necessario esaminare caso per caso i D.P.I. necessari.

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

N° 1
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prelievo sangue venoso ➤ Tamponamento faringeo e nasale ➤ Fleboterapia ➤ Drenaggio
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ schermo facciale ➤ mascherina chirurgica monouso
N° 2
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visita specialistica del paziente e assistenza infermieristica al medico
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso
N° 3
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prelievo sangue arterioso
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso
N° 4
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Piccoli interventi chirurgici ➤ Prelievi biotici ➤ Ambulatorio dentistico
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ guanti in gomma spessa ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ schermo facciale ➤ mascherina chirurgica monouso ➤ palline e tappi per orecchie
<p>Note</p> <p><i>Palline e/o tappi per orecchie sono da utilizzarsi soltanto durante l'uso di apparecchiature rumorose.</i></p>

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

N° 5
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intervento chirurgico effettuato in sala operatoria ➤ Parto naturale e/o cesareo ➤ Assistenza strumentale al medico chirurgo e anestesista ➤ Esame autotopico su cadavere
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso ➤ schermo facciale ➤ indumenti di protezione contro le radiazioni ionizzanti
<p>Note</p> <p><i>Indumenti di protezione contro le radiazioni ionizzanti devono essere a disposizione del personale in tutti i casi in cui si effettuano attività radiologiche con uso di apparecchiature a raggi X.</i></p>

N° 6
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Medicazione di ferita e ulcera
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso ➤ mascherina monouso con visiera ➤ schermo facciale ➤ camice cotone

N° 7
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terapia iniettiva ➤ Prelievo capillare ➤ Infiltrazione endoarticolare ➤ Anestesia ontenuti ➤ Terapia iniettiva sclerosante ➤ Tine-test ➤ Intradermoreazione
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

N° 8
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività proprie del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche ➤ Attività proprie del Laboratorio di Anatomia Patologica
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ schermo facciale ➤ mascherina chirurgica monouso ➤ guanti contro le aggressioni chimiche ➤ respiratore contro vapori organici
N° 9
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione e trasporto campioni biologici di varia natura
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non)
<p>Note</p> <p><i>Il trasporto di campioni biologici deve essere effettuato utilizzando sistemi contenitivi che limitano gli effetti e circoscrivano al loro interno un eventuale spandimento del campione dovuto a rottura o apertura accidentale della provetta o bicchiere.</i></p> <p><i>Esempio di sistemi porta campioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - bustina di plastica chiusa per il trasporto della singola provetta di sangue - scarabattola porta provette contenuta in box rigido antiurto e chiudibile per il trasporto di più campioni del reparto / centro prelievi al laboratorio analisi o di anatomia patologica.
N° 10
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Enteroclisma ➤ Svuotamento manuale della ampolla rettale ➤ Gestione stomie ➤ Esplorazione rettale e vaginale
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso
N° 11
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intubazione - estubazione del paziente ➤ Incannulazione vena ➤ Esecuzione di anestesia chimica
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non)

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale



- occhiali a stanghette con protezione laterale
- mascherina chirurgica monouso

N° 12
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esami medico strumentali di tipo invasivo (gastrosopia, colonscopia, colangiografia retrograda, endoscopia, ecc.)
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso

N° 13
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laringoscopia indiretta, causticazione varici
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso

N° 14
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esecuzione e assistenza infermieristica a: colposcopia, esame citologico vaginale, BMP (biopsia mirata superficiale)
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso
<p>Note</p> <p><i>Respiratore contro vapori organici e guanti di protezione contro aggressione chimica devono essere utilizzati nelle operazioni di travaso e diluizione di acido acetico concentrato.</i></p>

N° 15
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cateterismo vescicale ➤ Visita urologica
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso

N° 16
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rimozione gessi con utilizzo di sega elettrica (segagesso)
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non)

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

- guanti in tessuto antitaglio
- cuffia di protezione udito
- occhiali a stanghette con protezione laterale
- respiratore per polveri non nocive

N° 17
Descrizione dell'attività sanitaria
➤ Attività sanitaria e specialistica in Pronto Soccorso Medicina - Chirurgia
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterili e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ schermo facciale ➤ mascherina chirurgica monouso ➤ indumenti di protezione contro radiazioni ionizzanti

N° 18
Descrizione dell'attività sanitaria
➤ Lavaggio ferri e strumentario sanitario, disinfezione con uso di glutaraldeide e/o altro disinfettante che rilascia in ambiente vapori organici fastidiosi o irritanti
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterile e non) ➤ guanti di protezione contro aggressioni chimiche ➤ guanti di protezione contro aggressioni termiche ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ schermo facciale ➤ occhiali a mascherina ➤ respiratore contro vapori organici
<p>Note</p> <p><i>Nelle operazioni di disinfezione con glutaraldeide concentrata e/o altro disinfettante che diffonde vapori irritanti gli operatori devono indossare occhiali a maschera e respiratore contro vapori organici.</i></p>

N° 19
Descrizione dell'attività sanitaria
➤ Manipolazione e utilizzo di sostanze acide, basiche, corrosive, irritanti, ecc.
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti di protezione contro le aggressioni chimiche ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ schermo facciale

N° 20
Descrizione dell'attività sanitaria
➤ Preparazione e somministrazione di farmaci citostatici
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti di protezione monouso doppi (in lattice o PVC) ➤ mascherina monouso a 3 o 4 strati impregnata con carbone ➤ schermo od occhiali a stanghetta con protezione laterale

Regolamento di acquisizione, utilizzo e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

- camice monouso
- telino assorbente monouso plastificato

N° 21
Descrizione dell'attività sanitaria
➤ Assistenza, accompagnamento e trasporto del paziente
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterile e non) ➤ occhiali a stanghette con protezione laterale ➤ mascherina chirurgica monouso

N° 22
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività di vigilanza e ispezione su allevamenti di bestiame ➤ Prelievo di campioni da animali vivi e macellati
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ guanti in lattice monouso (sterile e non) ➤ scarpe con protezione supplementare della punta del piede in acciaio ➤ mascherina chirurgica monouso ➤ tuta monouso ➤ indumenti protettivi contro il freddo

N° 23
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esami radiologici di diversa natura in zona controllata ➤ Esami TAC ➤ Esami contrastografici ➤ Esami radiologici ➤ Esami con intensificatore di brillantezza
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ giubbotto, grembiule contro raggi X ➤ guanti piombati contro raggi X ➤ occhiali di protezione contro raggi X ➤ indumenti di protezione contro raggi X
<p>Note</p> <p><i>Per un maggior dettaglio sui DPI da fornire ai dipendenti che operano in zona controllata fare riferimento alle prescrizioni date dall'Esperto Qualificato, cui spettano le valutazioni in materia.</i></p>

Il contenuto del presente regolamento
deve essere messo a conoscenza di tutto il personale interessato:
*Personale dipendente e/o a contratto (sanitario e non),
collaboratori a qualunque titolo, visitatori, accompagnatori,
studenti, pazienti, ditte esterne*